

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 25

Adunanza 14 giugno 2004

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BARDONECCHIA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – DELIBERAZIONE C.C. N. 13 DEL 08/04/2004 - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 980 – 164535/2004

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, MARCO BELLION e SILVANA ACCOSSATO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Bardonecchia risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 27 - 04171 del 05/03/1985;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 46 del 26/08/1999, n. 77 del 31/11/1999, n. 12 del 23/02/2000, n. 14 e n. 17 del 21/03/2000, n. 56 del 29/11/2000, n. 7 e n. 8 del 28/03/2001, n. 25 del 08/08/2001, n. 13 del 10/05/2002, dieci Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 23 del 29/09/2003, una Variante strutturale al P.R.G.C. di adeguamento al *Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico* (P.A.I.);

- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 24 del 29/09/2003, una Variante Parziale al P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 13 del 08/04/2004, un'ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del suddetto settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 14/05/2004, per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del citato settimo comma;

rilevato che i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune di Bardonecchia sono i seguenti:

- popolazione: 3.081 (al 1971); 3.308 (al 1981); 3.186 (al 1991); 3.037 (al 2001), dato che dimostra un lieve calo nell'ultimo ventennio;
 - superficie territoriale di 13.201 ettari in territorio montano, dei quali: 226 con pendenze inferiori ai 5°; 3.222 con pendenze tra i 5° e i 20°; 9.747 con pendenze superiori ai 20°; le aree boscate si sviluppano su una superficie di 2.425 ettari;
 - risulta compreso nel Circondario Susa, Sub-ambito "*Comunità Montana Alta Valle di Susa*", in base al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito e la propria partecipazione all'azione di coordinamento, di elaborazione e di attuazione degli interventi che gli competono;
 - individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) come centro storico di "*media rilevanza regionale*";
 - insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
 - infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dall'Autostrada A 32 (e relativo traforo del Frejus);
 - dalla S.S. n. 335 e dalle Strade Provinciali n. 216, 235 e 238;
 - dalla ferrovia Torino – Modane;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal fiume Dora di Bardonecchia, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Almiane, Rio di Valfredda, Rio di Valle Stretta, Rio Guiau, Rio Gurguas, Rio Pian dell'Acqua, Torrente di Rochemolles, Torrente Frejus e Torrente Rho;
 - in base ai dati della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, circa 3.829 ettari del territorio sono interessati movimenti gravitativi: circa 3.142 ettari da frane attive areali, 57 ettari da crolli cartograficamente delimitabili, 630 ettari da areali di frane quiescenti, nonché da crolli (n. 5 crolli incanalati e n. 2 crolli diffusi) e deformazioni gravitative profonde;
 - il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di un'area "*a rischio idrogeologico molto elevato*" (ZONA 1 e 2), di areali di frane attive, di conoidi non protetti e valanghe a pericolosità molto elevata;
 - tutela ambientale:
 - una parte del territorio, pari a 2.521 ettari, rientra nei Biotopi Comunitari-Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" BC 10044 "*Val Fredda*" e BC 10049 "*Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle*";
 - quasi tutto il territorio è sottoposto al vincolo ex art. 139 del Decreto Legislativo 29/10/1999, n. 490, "*Testo unico delle disposizioni legislative di beni culturali ed ambientali, a norma dell'articolo 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352*";
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 13/2004 di adozione, connessi all'esigenza di apportare modificazioni di dettaglio alle Norme di Attuazione del Piano vigente e del Piano Particolareggiato delle zone B (approvato con deliberazione G.R. n. 138-26491 del 01/07/1983;

rilevato che il Comune di Bardonecchia, con la deliberazione testè citata propone, nello specifico:

- la possibilità di realizzare recinzioni (con autorizzazione a titolo "precario") nelle fasce di rispetto stradale;
- la possibilità di trasferire "posti letto" della ricettività ammessa sul territorio comunale, attualmente consentito solo verso le zone a destinazione residenziale, anche nelle zone destinate ad attività alberghiere;
- la riduzione delle distanze minime delle costruzioni dagli argini; il P.R.G.C. ed il Piano Particolareggiato hanno indicazioni differenti sulla distanza dagli argini. In particolare le norme del P.P. prevedono una fascia di maggiore ampiezza; con la variante si intendono rendere coerenti le norme dei due strumenti urbanistici, applicando le distanze previste dal P.R.G.C. (meno restrittive);
- la possibilità di consentire la ricostruzione, con pari volumetria, del condominio "Mandia" (crollato durante i lavori di ristrutturazione nel 1995), non ammessa dall'attuale normativa;
- una nuova definizione delle distanze, in caso di sopraelevazione di edifici esistenti, dai confini di proprietà e dalle strade;
- altre modifiche di dettaglio alle norme del Piano Particolareggiato;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicato sul B.U.R. in data 21/08/2003, ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 09/06/2004, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Bardonecchia, adottato con deliberazione C.C. n. 13 del 08/04/2004:

- a) la Variante proposta, che si compone di un unico allegato tecnico costituito da stralci di elaborati normativi del P.R.G.C. in fotocopia, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. In particolare si evidenzia che quanto trasmesso, seppur in copia autentica (la quale, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 art. 18 deve dare “... *garanzia della riproduzione fedele e duratura dell’atto ...*”), essendo l’originale con parti a colori e la copia solo in b/n, non consente di individuare le norme del P.R.G.C. soppresse, aggiunte o modificate. Si ricorda altresì che la “variante parziale” è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una “variante strutturale” ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa;
- b) con riferimento alla proposta di riduzione della distanza delle costruzioni dagli argini, al fine di rendere coerenti le norme del Piano Particolareggiato (che prevedono fasce di maggiore ampiezza) a quelle del P.R.G.C. (meno restrittive), si fa presente che l’art. 29 della L.R. n. 56/77 ammette tale possibilità “*Qualora in sede di formazione del progetto preliminare ... sia accertata, in relazione alle particolari caratteristiche oro-idrografiche ed insediative...*” e che la deliberazione del C.C. deve essere motivata “... *con l’adozione di idonei elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini morfologiche ed idrogeologiche ...*”. La deliberazione di adozione non contiene quanto prescritto dal succitato art. 29 e , in considerazione della presenza di un’area “a rischio idrogeologico molto elevato” (ZONA 1 e 2), si richiede di provvedere ai necessari approfondimenti della questione preliminarmente all’adozione del progetto definitivo della Variante;
- c) per quanto attiene la proposta di realizzare, nelle fasce di rispetto stradale, nuove recinzioni di lotti pertinenziali autorizzate “in precario” si fa presente che:
 - secondo il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) ogni intervento edilizio può essere realizzato solamente con il *Permesso di costruire* o con la *Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)*; l’autorizzazione temporanea non è più contemplata dalle vigenti disposizioni;
 - per quanto attiene le viabilità di proprietà e/o competenza della Provincia, non si ritiene condivisibile quanto proposto; si richiede, pertanto, nel caso in cui il Comune intendesse confermare tale modificazione in sede di approvazione del progetto definitivo della Variante, di limitarne l’ambito di applicazione alle sole viabilità di competenza comunale;
- d) si rileva altresì che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con

il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”.

Tale legge (che ha previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto u.s. - per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che “ .. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici .. ” (c.3 art. 5) e che “ ... ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l’eventuale revisione della classificazione acustica. ” (c.4 art.5);

- e) si rammenta, infine, che l'atto deliberativo consiliare di adozione della Variante non riporta, come previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la dichiarazione di compatibilità della stessa ai piani sovracomunali, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Si invita, pertanto, l’Amministrazione comunale di Bardonecchia, a sanare le carenze soprarichiamate, per non incorrere in possibili profili di illegittimità;

2. **di dare atto** che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. **di trasmettere** al Comune di Bardonecchia la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso